

**CONSORZIO DI BONIFICA  
A SUD DI ANAGNI**

**REGOLAMENTO PER  
L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E  
FORNITURE IN ECONOMIA**

**(art. 125 D.Lgs. 163/2006)**

**03012 Anagni (fr) – Via Ponte del Tremio**

## **Art. 1 - Oggetto di regolamentazione e principi generali**

1. Il presente regolamento disciplina il ricorso al sistema delle spese in economia per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture da parte del Consorzio di Bonifica a Sud di Anagni.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare lo sviluppo di processi di acquisto in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.
3. Nell'espletamento delle procedure in economia l'amministrazione consortile è comunque tenuta a rispettare i generali principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza dell'azione amministrativa.
4. Nei contratti misti di lavori e servizi e nei contratti di servizi quando comprendono lavori, si applica la normativa relativa agli appalti pubblici di lavori, qualora questi ultimi assumano rilievo economico superiore al 50 per cento. Questa disposizione non si applica laddove i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto principale dedotto in contratto.

## **Art. 2 – Accordo quadro**

1. L'accordo quadro è un accordo tra più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.
2. L'accordo quadro può essere concluso con un solo operatore economico o con una pluralità di operatori economici e la sua durata non può superare i quattro anni.
3. L'affidamento dell'accordo quadro può essere eseguito nelle forme riportate all'art. 5 del presente regolamento tenendo conto dell'entità dell'importo dell'accordo e della tipologia della prestazione da fornire.
4. L'aggiudicazione dell'accordo quadro segue i criteri di aggiudicazione descritti dal presente regolamento e comunque deve essere conforme ai criteri di offerta migliore, con il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa descritta negli art. 81-83 del D. Lgs. 163/2006.
5. Il Consorzio può aderire ad accordi quadro aggiudicati da altri Consorzi di bonifica per il medesimo servizio.
6. Il Consorzio, tramite l'Unione Regionale delle Bonifiche può individuare le prestazioni di lavori, servizi e forniture più idonee e le migliori condizioni economiche, in modo che la stessa Unione possa predisporre il Capitolato Speciale per la gara.

### **Art.3 - Limiti di importo e divieto di frazionamento**

1. Nessun piano di acquisto volto ad ottenere una certa prestazione può essere frazionato artificialmente al fine di ricondurne l'esecuzione alla disciplina del presente Regolamento, ovvero di escluderlo dall'osservanza delle norme che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato.
2. Rientrano nella presente disciplina gli acquisti effettuati dall'ufficio con propria disponibilità di cassa, per spese fino a € 1.000,00 (mille).

### **Art.4 - Area dei lavori delle forniture e dei servizi**

1. In attuazione alla previsione dell'art. 125, comma 6 del D.Lgs. 163/2006 si individuano in rapporto alle specifiche competenze di questo Consorzio, le seguenti tipologie in relazione alle quali è possibile utilizzare le procedure di cui al presente regolamento:

### **TIPOLOGIE DI LAVORI**

- a) lavori di manutenzione sui canali e corsi d'acqua variamente classificati, consistenti nel taglio della vegetazione;
- b) lavori di manutenzione sui canali e corsi d'acqua variamente classificati, consistenti nello scavo degli alvei, lavori di riparazione e di costruzione argini;
- c) lavori di manutenzione alle opere quali botti a sifoni, cateratte, briglie, muri, ponti, strade ed altri manufatti accessori;
- d) lavori di manutenzione edile agli impianti idrovori, irrigui e agli altri immobili;
- e) lavori di manutenzione elettromeccanica agli impianti idrovori e irrigui collettivi;
- f) lavori di consolidamento frane;
- g) lavori di disboscamento degli alvei dei canali e corsi d'acqua e loro pertinenze;
- h) lavori di demolizione o sostituzione di opere inadeguate o abusive;
- i) lavori d'urgenza;
- j) interventi eseguiti nell'ambito del servizio di piena;
- k) lavori necessari alla compilazione dei progetti;
- l) lavori necessari per l'esecuzione di studi, rilievi e indagini;
- m) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- n) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- o) lavori di completamento di opere o di impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di compiere i lavori;
- p) lavori di manutenzione di opere e di impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarli con le forme e le procedure previste agli artt. 55, 121 e 122 del D.Lgs.163/06.

L'importo massimo per i lavori di manutenzione di opere e impianti è di € 100.000,00 invece per tutti i lavori collegati ad eventi o circostanze straordinarie è di € 200.000,00.

## **TIPOLOGIE DI FORNITURE**

- a) Cancelleria
- b) Timbri e lavori di stampa e tipografia
- c) Spese di rappresentanza e per omaggi di rappresentanza
- d) Pubblicazioni in genere (libri, riviste, giornali) ed abbonamenti a periodici
- e) Materiale fotografico
- f) Beni per l'igiene e la pulizia dei locali consortili
- g) Farmaci e prodotti sanitari
- h) Vestiario ed indumenti per il personale tecnico e di cantiere;
- i) Buoni pasto da erogare al personale consortile
- j) Attrezzature antinfortunistiche - dispositivi di protezione individuale
- k) Arredi, macchine ed attrezzature per locali, stanze ed uffici consortili
- l) Apparecchiature informatiche
- m) Programmi informatici
- n) Automezzi, macchine agricole ed operatrici in generale
- o) Carburanti, lubrificanti, ricambi per mezzi ed automezzi, pneumatici
- p) Materiale di ferramenta elettrico ed edile
- q) Materiale inerte
- r) Beni mobili, in genere, posti a corredo, per il funzionamento e per la manutenzione dei beni immobili e degli impianti consortili
- s) Attrezzature e mezzi di funzionamento, in genere, destinati allo svolgimento di attività consortili
- t) Attrezzature ed apparecchiature ordinarie e speciali per misurazioni, ricerche e sondaggi
- u) Ogni altro bene necessario per garantire lo svolgimento e la continuità delle attività ordinarie dell'Ente.

## **TIPOLOGIE DI SERVIZI**

- a) Servizi di pulizia, derattizzazione, disinfezione, disinfestazione, smaltimento rifiuti speciali, facchinaggio, trasloco e servizi analoghi
- b) Servizi di manutenzione e riparazione impianti, macchinari, automezzi e attrezzature consortili, beni mobili registrati e beni mobili in genere
- c) Servizi di trasporto in genere
- d) Locazione di beni mobili e immobili e locazione finanziaria;
- e) Servizi finanziari, assicurativi, bancari e di consulenza tecnica, scientifica, economico ed amministrativa
- f) Canoni per apparecchi radiofonici, televisivi, telefax, trasmissione dati, trasmissione voce via etere e ponte radio, telefonici e spese di allacciamento o installazione
- g) Servizi e prestazioni attinenti all'informatica, assistenza tecnica e manutenzione di hardware e software
- h) Servizi di traduzione, ricerca, copiatura, catalogazione, interpretariato
- i) Spese per pubblicazione e divulgazione di bandi di gara e altri avvisi a mezzo di stampa o altri mezzi di informazione

- j) Spese per formazione ed addestramento professionale dei dipendenti, partecipazione e organizzazione di convegni e congressi
- k) Spese postali e servizi di spedizione ed imballaggio
- l) Servizi informativi e di stampa
- m) Servizi di registrazione televisiva, audiovisiva e radiofonica, di trascrizione e sbobinatura
- n) Servizi di ristorazione
- o) Servizi per la custodia e la sicurezza, servizi di vigilanza notturna e diurna
- p) Ogni altro servizio che si renda necessario per garantire le ordinarie attività del Consorzio.

2. Gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi in economia sono altresì consentiti per qualsiasi altra tipologia di servizio o fornitura e per un limite massimo di importo pari ad € 206.000,00 con adeguamento al Regolamento C.E. che fissa gli importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria, nelle seguenti ipotesi (art. 125 comma 10 del D.Lgs. 163/2006):

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c) prestazioni periodiche di servizi e forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

#### **Art. 5 - Forme della procedura in economia**

Le acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture possono essere eseguite nelle seguenti forme:

- mediante amministrazione diretta
- mediante procedura di cottimo fiduciario
- mediante l'accordo quadro per l'affidamento con cottimo fiduciario
- in forma mista, parte in amministrazione diretta e parte in cottimo

#### **Art. 6 - Procedura in amministrazione diretta**

1. Le acquisizioni in amministrazione diretta di lavori dovranno essere effettuate entro il limite di € 50.000,00.

2. Nell'amministrazione diretta il Responsabile del Procedimento organizza ed esegue i lavori per mezzo di personale dipendente o eventualmente assunto, utilizzando materiali e mezzi propri dell'Amministrazione o appositamente noleggiati.

#### **Art. 7 - Affidamento mediante procedura del cottimo fiduciario**

1. Quando viene scelta la forma dell'acquisizione dei lavori, forniture e dei servizi mediante cottimo, il responsabile del procedimento attiva l'affidamento con procedura negoziata nei confronti di idonee imprese.
2. Per imprese idonee si intendono quelle imprese in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritte per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.
3. Per affidamenti diretti, consentiti fino ad € 20.000,00 per forniture e servizi e fino a € 40.000,00 per i lavori, è sufficiente, senza che debbano ricorrere "circostanze eccezionali e di particolare urgenza" per ritenere qualificati i soggetti interpellati, la dimostrazione del possesso del requisito di iscrizione alla Camera di Commercio per l'attività oggetto dell'appalto e l'assenza di impedimenti a contrarre con la Pubblica Amministrazione, nel rispetto delle previsioni dell'art. 38 (Requisiti di ordine generale) del D.Lgs. 163/2006.
4. La procedura amministrativa per l'affidamento dei lavori, forniture e dei servizi mediante cottimo fiduciario viene svolta seguendo i principi della celerità e semplificazione amministrativa, richiedendo alle imprese interpellate di dichiarare, nelle vigenti forme di legge, i richiesti requisiti di qualificazione e procedendo successivamente alla verifica dei documenti di regola nei confronti della sola impresa prescelta per l'affidamento, fatta sempre salva la facoltà per l'amministrazione di procedere alla verifica dei requisiti in capo a tutte le imprese invitate a offrire.
5. Il cottimo fiduciario può essere preceduto da indagine di mercato ovvero da gara ufficiosa, nel rispetto dei presupposti e dei limiti di cui ai punti a seguire.
6. Per servizi e forniture di importi inferiori a € 20.000,00 e per lavori di importo inferiore a € 40.000,00 è consentito:
  - a. l'affidamento diretto ex art. 125 comma 11 D.Lgs. 163/2006 su proposta del responsabile del procedimento;
  - b. è consentito eseguire l'affidamento diretto per gli acquisti minuti con la disponibilità di cassa.
7. Ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006, per servizi e forniture di importo pari o superiore ad € 20.000,00 e fino ad € 206.000,00 al netto dell'I.V.A., il cottimo fiduciario è di regola preceduto da gara ufficiosa, fra almeno 5 operatori economici, scelti nel rispetto delle norme di cui all'art. 9 del presente regolamento, salvo i casi di comprovata assoluta e imperiosa urgenza che non consentano l'espletamento della gara.
- 7 bis. Ai sensi dell'art. 125 comma 8 del D.Lgs. 163/2006, per lavori di importo pari o superiori ad € 40.000,00 e fino ad € 200.000,00 al netto dell'I.V.A., il cottimo fiduciario è preceduto da gara ufficiosa, fra almeno 5 operatori economici, scelti nel rispetto delle norme di cui all'art. 8 del presente regolamento.

8. Nell'espletamento delle procedure negoziate di cui al presente regolamento, l'amministrazione garantisce la parità di trattamento fra tutti gli offerenti. In particolare non devono essere fornite in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto al altri;
9. La stipulazione degli atti di cottimo deve sempre essere preceduta dalle verifiche previste dalla vigente disciplina antimafia.
10. La procedura di cottimo deve fare riferimento, possibilmente, ad un capitolato d'oneri in rapporto alla natura ed alle caratteristiche dell'acquisizione di beni, servizi e lavori da richiedere. Per le acquisizioni più semplici si potrà procedere prevedendone direttamente nella lettera di invito le condizioni.
11. Nell'individuazione delle ditte da invitare alle indagini di mercato ovvero alle gare ufficiose ovvero nei limitati casi in cui è consentito l'affidamento diretto, devono essere rispettati i principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, non discriminazione. Per l'espletamento di cottimi fiduciari è altresì consentita l'istituzione di elenchi di operatori economici, tenuti dalla stazione appaltante ed a cui possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta e che siano in possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti. Non è consentita la tenuta di albi chiusi perché contraria al principio generale della libera concorrenza.

#### **Art. 8 – Elenco affidatari lavori in economia**

1. L'affidatario di lavori in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Nella selezione si dovranno tenere in conto almeno i seguenti elementi: struttura organizzativa, iscrizione e regolarità contributiva con gli enti previdenziali, elenco dei mezzi e attrezzature di proprietà, elenco degli operai, elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni, elenco degli enti ai quali è stata inviata la medesima richiesta di inserimento nelle proprie liste, attestazioni SOA.
2. Agli elenchi di operatori economici tenuti dal Consorzio possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti richiesti dalla Legge. Dagli elenchi, soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale, possono essere esclusi i soggetti che hanno un contenzioso aperto con il Consorzio, almeno fino al passaggio in giudicato dalla sentenza. Gli elenchi delle imprese ai fini dell'affidamento dei lavori sono approvati dall'Amministrazione consortile .
3. I soggetti e le imprese devono essere iscritti alla camera di commercio e, ove previsto, nel registro del tribunale competente. I soggetti esecutori dei lavori devono essere qualificati e comunque possedere i requisiti – di ordine generale, organizzativo e tecnico.
4. A seguito di inadempienze, ritardi o irregolarità gravi accertate nell'esecuzione dei lavori il Consorzio può procedere alla cancellazione dell'affidatario dall'elenco.

### **Art. 9 – Elenco fornitori in economia**

1. L'Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, approva l'elenco dei fornitori di beni e servizi ai fini dell'acquisizione dei servizi e delle forniture. Nell'elenco sono iscritti, oltre ai soggetti ed alle imprese già noti e di fiducia, i soggetti e le imprese che ne facciano domanda e che dimostrino le capacità e le idoneità richieste.
2. A tal fine dovranno essere elencati gli abituali fornitori di beni e servizi in apposite schede. In ogni scheda occorrerà riportare gli estremi che identificano il fornitore, i beni e i servizi forniti.
3. Tale elenco dovrà essere aggiornato con i nuovi nominativi che possono derivare anche da comunicazioni dei fornitori interessati acquisite mediante idonea pubblicizzazione delle esigenze del Consorzio sul proprio sito Internet.
4. Dagli elenchi, soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale, possono essere esclusi i soggetti che hanno un contenzioso aperto con il Consorzio, almeno fino al passaggio in giudicato della sentenza.
5. I soggetti e le imprese devono essere iscritti alla camera di commercio e, ove previsto, nel registro del tribunale competente. I soggetti devono essere qualificati e comunque possedere i requisiti – di ordine generale, organizzativo e tecnico.
6. A seguito di inadempienze, ritardi o irregolarità gravi accertate il Consorzio può procedere alla cancellazione dell'affidatario dall'elenco.

### **Art.10 – Procedura negoziata**

Oltre ai sistemi di affidamento previsti dall'art. 7 commi 6, 7 e 7 bis del presente Regolamento si potrà procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture con la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara e con invito di tre operatori nei casi previsti dall'art. 57 del codice degli appalti e con le modalità previste dal medesimo articolo.

### **Art. 11 - Affidamento di servizi e forniture mediante procedura del cottimo fiduciario con gara ufficiosa per importi pari o superiori ad € 20.000,00 e fino ad € 206.000,00 ed affidamento di lavori mediante procedura del cottimo fiduciario con gara ufficiosa per importi pari o superiori ad € 40.000,00 e fino ad € 200.000,00**

1. La gara ufficiosa si svolge mediante invito fra un numero di imprese non inferiore a 5 (cinque) tra quelle ritenute idonee. Le imprese sono scelte nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, non discriminazione ovvero, tra quelle inserite negli elenchi di operatori economici di cui agli articoli 8 e 9 del presente Regolamento ovvero scaturenti da una fase preselettiva condotta mediante indagine di mercato.

2. I principi ai quali il responsabile del procedimento deve attenersi nella conduzione della gara ufficiosa, come indicati in giurisprudenza amministrativa corrente, sono:

- il rispetto delle regole di valutazione prefissate;
- la contestualità della presentazione delle offerte;
- la segretezza delle offerte;
- la trasparenza e la par condicio tra i concorrenti in tutte le fasi della procedura negoziata;
- la verifica della congruità economica dell'offerta.

3. La lettera di invito contiene di regola:

- una sufficiente descrizione del bene o della prestazione da acquisire;
- i termini di consegna del bene o della prestazione da acquisire e le penalità in caso di ritardo o inadempimento, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggiore danno subito dall'amministrazione;
- il prezzo a base di contratto, salvo il caso che tale indicazione non risulti opportuna e conveniente all'avvio della negoziazione, al fine di evitare offerte superiori alla media del mercato;
- le modalità di pagamento;
- il termine per la presentazione delle offerte, che non può essere inferiore, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, a 10 giorni solari e consecutivi dalla data dell'invio della lettera di invito (art. 124 c. 6 lettera d) D.Lgs. 163/2006); i termini vanno intesi come perentori;
- la documentazione da produrre a corredo dell'offerta;
- i criteri di valutazione delle offerte;
- l'indicazione del responsabile del procedimento e dei recapiti per ottenere informazioni;
- l'informazione circa l'obbligo di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché lo facoltà, per l'amministrazione, di provvedere all'esecuzione dell'obbligazione a spese delle ditte aggiudicatrici e di rescindere il contratto mediante semplice denuncia, nei casi in cui la ditta stessa venga meno ai patti concordati;
- l'indicazione della facoltà dell'Amministrazione di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, nonché di non procedere all'aggiudicazione o di procedere anche ad affidamenti parziali;
- l'indicazione delle garanzie in materia di trattamento dei dati personali di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003.
- l'informazione circa l'obbligo di eleggere come esclusivamente competente il foro relativo alla località in cui ha sede il Consorzio, qualora insorgano controversie relative all'interpretazione e/o all'esecuzione del contratto.

4. All'espletamento della gara ufficiosa col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa provvede apposita commissione costituita ai sensi dell'art. 84 D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni.

5. Qualora emergono nel corso della gara elementi che richiedono una migliore ponderazione dei criteri di valutazione ovvero una diversa specificazione delle prestazioni o delle condizioni contrattuali, tutte le imprese inizialmente interpellate vengono invitate a presentare una nuova offerta sull'oggetto o sui criteri così come ridefiniti.
6. Mentre l'offerente rimane impegnato per effetto della presentazione stessa dell'offerta, il Consorzio non assume verso questi alcun obbligo se non con la stipula del contratto, riservandosi la facoltà di non procedere alla stipula medesima in presenza di rinnovate valutazioni di interesse pubblico.
7. Delle operazioni di gara viene redatto processo verbale sottoscritto da tutti i componenti della commissione giudicatrice.

### ***Art. 12 - Criteri di aggiudicazione***

1. Le acquisizioni previste dal presente Regolamento sono aggiudicate in base ad uno dei seguenti criteri:
  - a) a favore del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara.
  - b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili, a seconda della natura della prestazione quali, ad esempio, il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, la qualità, il carattere estetico e funzionale, l'assistenza tecnica, il valore tecnico, etc.; in tal caso i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono essere menzionati nella lettera di invito, possibilmente con l'attribuzione del punteggio/percentuale di incidenza attribuito a ciascuno di essi.
2. Nel caso di gara ufficiosa adottata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione tecnico - discrezionale dovrà precedere l'apertura della busta contenente l'offerta economica.

### ***Art. 13 - Esecuzione con sistema misto***

Si può procedere all'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia anche col metodo misto, quando motivi tecnici ne rendono necessaria l'esecuzione, parte in amministrazione diretta e parte mediante affidamento a cottimo, nel rispetto comunque delle norme contenute nei precedenti articoli.

### ***Art. 14 - Responsabile della procedura***

1. Per ogni acquisizione in economia, il Consorzio di Bonifica opera attraverso il Responsabile del Procedimento, unico per le fasi di affidamento ed esecuzione, ai sensi della L. 241/1990, individuato su proposta del Direttore Generale.
2. Al Responsabile del Procedimento sono demandate, per ogni intervento da eseguirsi l'organizzazione e le procedure per l'autorizzazione, la scelta, l'affidamento, l'esecuzione, le verifiche di regolarità e collaudo.
3. Al Responsabile del Procedimento è altresì demandata la liquidazione della spesa relativa alla prestazione.

**Art. 15 – Verifica delle prestazioni e termini di pagamento.**

1. L'attestazione di regolare esecuzione è eseguita a cura del Responsabile del Procedimento che provvede alla acquisizione, eventualmente avvalendosi di competenze specifiche all'interno dell'Ente.
2. Ferme restando eventuali prescrizioni aggiuntive contenute nella lettera di invito o nel capitolato, la sottoscrizione dell'atto di liquidazione, effettuata dal Responsabile del Procedimento, costituisce attestazione di regolarità dell'acquisizione e della prestazione.

**Art. 16 – Stipulazione del contratto e garanzie**

1. I contratti per l'acquisizione di lavori, forniture e prestazioni di servizi in economia possono essere stipulati, nel rispetto della prassi del Consorzio, da scrittura privata semplice oppure da apposita lettera con la quale il committente dispone l'ordinazione delle provviste e dei servizi. Tali atti dovranno riportare i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito. Tutte le spese di contratto (bolli, eventuale registrazione, copie ecc..) sono a carico dell'impresa aggiudicataria. È a carico del Consorzio di Bonifica la sola I.V.A.

**Art. 17– Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno stesso della esecutività della deliberazione di approvazione.